

Publicato il 10/11/2022

N. 06951/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 03711/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3711 del 2022, proposto da Condominio Rigel, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Gricignano di Aversa, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

dell'inerzia serbata sull'istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, formulata a mezzo PEC in data 17.06.2022 e per l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso ai documenti e atti amministrativi di cui alla medesima istanza, con la conseguente condanna del Comune ad esibire tutta la documentazione ivi richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il Condominio ricorrente, ai fini dell'espletamento dello studio di fattibilità sulla pratica edilizia bonus facciate e/o superbonus 110% con sconto in fattura ex decreto rilancio, stante la necessità di procedere alle opportune verifiche in riferimento all'ammissibilità della stessa, nonché il rispetto della normativa urbanistica vigente e delle norme civilistiche applicabili, con PEC del 17.06.2022, per il tramite dello scrivente procuratore, formulava all'Amministrazione del Comune di Gricignano di Aversa istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990.

L'istanza era diretta ad ottenere l'ostensione della seguente documentazione: *“Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Gricignano di Aversa; ogni altra pratica edilizia relativa al Condominio RIGEL sito alla via San Salvatore 56 – Gricignano di Aversa; così come ogni altro atto a esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale”*.

La richiesta veniva motivata dall'esigenza di avere accesso a tutta la documentazione inerente alle pratiche edilizie agli atti dell'Ente comunale relative al fabbricato condominiale al fine dell'espletamento del necessario studio di fattibilità delle pratiche superbonus 100% e sismabonus. Il Comune di Gricignano di Aversa è rimasto inerte e totalmente silente per oltre trenta giorni dall'acquisizione dell'istanza, senza neppure avviare il relativo procedimento.

Deduce il ricorrente la illegittimità del silenzio e la connessa violazione del diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Gricignano di Aversa.

Alla camera di consiglio del 9 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio come il Condominio ricorrente ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all'ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio.

Come chiarito, infatti, dall'univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti. In relazione alla richiesta ostensiva oggetto del presente giudizio, infatti, viene in rilievo l'esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse della istante: a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente; b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l'ammissione ad un beneficio; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all'attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni.

Giova precisare, peraltro, anche l'urgenza correlata all'acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il Condominio ricorrente aspira.

Il ricorso va, dunque, accolto, nei termini sopra indicati, e per l'effetto il provvedimento tacito reiettivo impugnato va annullato e va dichiarato l'obbligo del Comune di Gricignano di Aversa di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e dichiara l'obbligo del Comune di Gricignano di Aversa di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.

Condanna il Comune di Gricignano di Aversa al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate complessivamente in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore

Vincenzo Cernese, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Alessandro Tomassetti**

IL SEGRETARIO